

Principio di diritto n. 9

OGGETTO: Articolo 10, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972 – prestazioni di servizi rese ai consorziati – esclusione dal computo della prevalenza delle attività rese ai consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento o verso terzi.

I servizi resi da una società consortile ALFA ad un soggetto pubblico BETA non qualificabile come “consorziato” o “socio” devono considerarsi imponibili agli effetti dell’IVA, non potendo trovare applicazione la norma di esenzione di cui all’articolo 10, comma 2, del DPR n. 633 del 1972.

Qualora per i servizi resi a BETA la società ALFA non si proponga sul mercato, snaturando l’attività consortile, ma sia obbligata a svolgere tali attività, non potendosi sottrarre allo svolgimento dei progetti che, in base ad una specifica previsione normativa, il soggetto BETA le commissiona in via esclusiva, appare coerente con la *ratio* della norma escludere i servizi in esame dal computo della prevalenza delle attività rese ai consorziati con *pro-rata* superiore al 10 per cento o verso terzi (cfr. circolare n. 23/E del 2009 e circolare n. 5/E del 2011).

Fra le finalità della norma di esenzione in argomento vi è, infatti, quella di impedire l’applicazione dell’esenzione da IVA da parte dei consorzi che effettuino operazioni attive prevalentemente al di fuori del perimetro consortile, in violazione del precetto sulla distorsione della concorrenza di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera *f*), della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

Pertanto, in presenza dei requisiti indicati dalle circolari n. 23/E del 2009 e n. 5/E del 2011, i servizi resi dalla società ALFA ai propri consorziati possono considerarsi esenti da IVA, in quanto, al netto delle prestazioni effettuate nei confronti

del soggetto BETA, l'attività principale della società ALFA appare svolta, nel caso di specie, prevalentemente a favore dei propri consorziati.

IL DIRETTORE CENTRALE
firmato digitalmente